

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2024**

**63/2024/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI CINQUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE  
DISTRIBUTTRICI DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL  
SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1285<sup>a</sup> riunione del 5 marzo 2024

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05);
- l'Allegato A alla deliberazione 273/05, recante "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Unico – Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 613/2023/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per

l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Direzione Accountability e Enforcement ha individuato n. 5 (cinque) imprese da sottoporre a verifica ispettiva tra quelle che non sono mai state sottoposte a verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, ovvero che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- effettuare n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra quelle che non sono mai state sottoposte a verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, ovvero che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva in materia di recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale

**DELIBERA**

1. di approvare n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio, da effettuare entro il 30 giugno 2025, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 marzo 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*